

# Assicurazione collettiva di rendita vitalizia immediata rivalutabile



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)

Prodotto: Assicurazione collettiva per erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata  
Data di aggiornamento: 03/02/2026

Il DIP aggiuntivo Vita pubblicato è l'ultimo disponibile

## Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

## Società

Generali Italia S.p.A. è una società appartenente al Gruppo Generali con sede legale in Via Marocchessa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: +39 041.5492111; sito internet: <https://www.generali.it>; indirizzo di posta elettronica: [info.it@generali.com](mailto:info.it@generali.com); indirizzo PEC: [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com) ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2024: € 9.102.202.252, di cui risultato economico di periodo € 1.165.471.690. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. Indice di solvibilità (solvency ratio): 228% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa vigente). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it>.

Al contratto si applica la legge italiana.

## Prodotto

### Che cosa NON è assicurato?

**Rischi esclusi** Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

### Ci sono limiti di copertura?

#### Esclusioni per specifiche cause di perdita dell'autosufficienza

La Rendita vitalizia rivalutabile aggiuntiva in caso di non autosufficienza (LTC) dell'Assicurato principale non opera se la perdita di autosufficienza è causata da:

- attività dolosa dell'Assicurato principale
- partecipazione dell'Assicurato principale a delitti dolosi

In questi casi Generali Italia paga esclusivamente la rendita vitalizia immediata e restituisce al Contraente la parte di premio relativa alla rendita aggiuntiva in caso di non autosufficienza.

Se la perdita di autosufficienza avviene nei primi 5 anni dalla decorrenza della Posizione individuale ed è dovuta alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), o ad altra patologia ad essa collegata, Generali Italia paga esclusivamente la rendita vitalizia immediata e restituisce al Contraente la parte di premio relativa alla rendita aggiuntiva in caso di non autosufficienza.

### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a clienti retail o professionali con un bisogno di protezione, che devono erogare una rendita vitalizia immediata a favore di una pluralità di soggetti legati al Contraente, come ad esempio i Fondi Pensione per l'erogazione delle rendite ai propri iscritti.

### Quali costi devo sostenere?

#### Costi gravanti sul premio

Tipologia	Costo
Caricamento percentuale	1,75% applicato al premio

I coefficienti di conversione in rendita applicati comprendono tali costi.

#### Costi per l'erogazione della rendita

Tipologia di rendita	Caricamenti sulla rata di rendita attesa
Rendita vitalizia; rendita certa per 5 o 10 anni; rendita reversibile; rendita con controassicurazione	1,25%
Rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza	1,50%

#### Costi applicabili al rendimento della Gestione separata

Il prodotto prevede la rivalutazione annuale dei premi versati in base al rendimento della Gestione separata RENDIGEN. Per ciascun anno, la rivalutazione attribuita al contratto è pari al rendimento della Gestione separata RENDIGEN diminuito di un valore trattenuto da Generali Italia, così determinato:

Tipologia di costo	Applicabilità	Costo percentuale
Trattenuto minimo	Sempre	1,00%
Incremento trattenuto	di Se il rendimento della Gestione separata è maggiore o uguale al 2,10% e minore di 2,20%	+0,02%
Incremento trattenuto	di Per ogni ulteriore intervallo di rendimento pari a 0,10% della Gestione separata	+0,02%

La misura annua di rivalutazione della rendita applicata ad ogni ricorrenza annuale si ottiene sottraendo alla rivalutazione attribuita al contratto l'eventuale tasso di interesse tecnico, e dividendo tale differenza per il tasso tecnico aumentato di 1. In ogni caso la rivalutazione attribuita alla rendita non può essere negativa.

#### Costi di intermediazione

Quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale: 34,29%

### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma;</li> <li>• tramite il sito internet della Compagnia <a href="http://www.generali.it">www.generali.it</a>, nella sezione Reclami;</li> <li>• via e-mail all'indirizzo <a href="mailto:reclami.it@generali.com">reclami.it@generali.com</a>.</li> </ul> <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.</p> <p>I reclami relativi al comportamento dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse a Generali Italia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".</p>

### PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

<b>Arbitro assicurativo</b>	<p>E' obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione.</p> <p>Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (<a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a>) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.</p>
<b>Mediazione</b>	<p>È obbligatorio ricorrere alla mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie in materia assicurativa.</p> <p>L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC <a href="mailto:generali_mediazione@pec.generaligroup.com">generali_mediazione@pec.generaligroup.com</a> o presso la Sede Legale di Generali Italia. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>È possibile ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p><u>Procedura FIN-NET</u> per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: <a href="http://Rete_per_la_risoluzione_delle_controversie_finanziarie_FIN-NET_-_Commissione_europea">Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea</a> o <a href="https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net-it">https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net-it</a>).</p> <p>Per la sola "Rendita vitalizia rivalutabile aggiuntiva in caso di non autosufficienza (LTC)", in caso di controversie di natura medica sull'accertamento della perdita di autosufficienza, l'Assicurato principale può attivare la procedura di arbitrato.</p>

### REGIME FISCALE

<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	<p>Si riporta di seguito il trattamento fiscale che ai sensi della legge italiana si applica al contratto. Questo trattamento dipende dalla situazione individuale di ciascun Contraente (o Beneficiario, se diverso) e può anche essere modificato in futuro.</p> <p><b>Tassazione delle prestazioni assicurate</b></p> <p>Le somme dovute dalla Società e corrisposte in forma di rendita vitalizia, saranno assoggettate ad imposta come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in casi di conversione del montante afferente a previdenza complementare <ul style="list-style-type: none"> <li>• la componente di rendita derivante dal montante maturato al 31/12/2000 è soggetta a imposizione IRPEF, con eventuali addizionali regionali e comunali, limitatamente all'87,5% del suo ammontare;</li> <li>• la componente di rendita derivante dai contributi versati e dedotti tra l'1/1/2000 e il 31/12/2006, è soggetta a imposizione IRPEF, con eventuali addizionali regionali e comunali;</li> <li>• la componente di rendita derivante dai contributi versati e dedotti dopo il 31/12/2006, è soggetta a imposta sostitutiva del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;</li> <li>• la componente di rendita derivante dal rendimento finanziario relativo ai montanti maturati dopo il 31/12/2000, è soggetta a imposta sostitutiva con aliquota tempo per tempo vigente.</li> </ul> </li> <li>• negli altri casi la compagnia non è sostituto d'imposta.</li> </ul> <p>Le somme dovute da Generali Italia in caso di non autosufficienza dell'assicurato principale e corrisposte in forma di rendita</p>
---	---

	vitalizia non sono soggette a tassazione.
<b>Cosa è il diritto all'oblio oncologico?</b>	
<b>Diritto all'oblio oncologico</b>	Se il <b>cliente</b> è stato <b>precedentemente affetto da patologie oncologiche</b> - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - <b>non è tenuto</b> a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. <b>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni</b> , nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le <b>patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi</b> , sono previsti <b>termini inferiori, indicati nella Tabella</b> , consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link <a href="#">Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche   Generali</a> .
<b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b>	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
<b>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</b>	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
<b>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI; CONSULTARE IL VALORE DELLE POSIZIONI INDIVIDUALI; VISUALIZZARE E SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; SEGNALARE UN SINISTRO.</b>	